

## **STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE**

**“CENTRO EINSTEIN di STUDI INTERNAZIONALI” siglabile “C.E.S.I.”**

### **TITOLO I – Costituzione, Sede e Scopo**

Art. 1 – E' costituita un'Associazione denominata “CENTRO EINSTEIN di STUDI INTERNAZIONALI” siglabile “C.E.S.I.”.

Art. 2 – Scopo dell'Associazione (in appresso denominata anche “Centro Studi” o, brevemente, “Centro”) è quello di svolgere attività di istruzione, di formazione e di ricerca scientifica nel campo delle scienze politiche, economiche e sociali, con speciale riguardo al processo di unificazione europea e mondiale, allo scopo di portare un contributo di ordine scientifico, culturale, di formazione e di istruzione all'elaborazione, all'approfondimento e alla divulgazione dei principi federalisti nelle loro diverse applicazioni in Europa e nel mondo, mediante il superamento dell'attuale sistema degli Stati nazionali sovrani e indipendenti.

L'Associazione, tra l'altro, potrà:

-

raccogliere ed ordinare documenti e testi (dando vita, se del caso, ad un'apposita biblioteca);

-

promuovere studi, ricerche e pubblicazioni;

-

organizzare convegni di studio, seminari, incontri e dibattiti.

L'Associazione non ha fini di lucro ed ogni eventuale residuo attivo dovrà essere devoluto al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 3 – La sede dell'Associazione è in Torino, via Schina n. 26.

L'Associazione svolge la propria attività principalmente in Piemonte, pur mantenendo collegamenti con organismi similari in tutta Europa e nel mondo.

## **TITOLO II – Associati**

Art. 4 – Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, su proposta del Comitato Direttivo:

a) persone fisiche;

b) persone giuridiche o Enti.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre l'approvazione dell'Assemblea.

## **TITOLO III – Organi dell'Associazione**

Art. 5 – Sono organi dell'Associazione:

1.

l'Assemblea degli associati;

2.

il Presidente e, qualora nominato, il Vice Presidente;

3.

il Comitato Direttivo;

4.

il Direttore;

5.

il Tesoriere;

6.

il Comitato Scientifico;

7.

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 – L'Assemblea degli associati è costituita:

1.

-

dagli attuali associati e dalle persone successivamente entrate a far parte dell'Associazione;

-

dagli Enti o persone giuridiche associati, in persona dei propri legali rappresentanti o di persona dagli stessi delegata.

L'Assemblea deve essere convocata dal Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per

l'approvazione del rendiconto predisposto dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In quest'ultimo caso, se il Comitato Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l'Associazione ha sede.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Comitato Direttivo non hanno voto.

L'Assemblea elegge il Presidente, il Vice Presidente dell'Associazione, il Comitato Direttivo, il Direttore, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Essa designa inoltre i componenti del Comitato Scientifico.

Art. 7 – Il Comitato Direttivo è costituito da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.

I componenti del Comitato sono membri dell'Associazione, durano in carica per il periodo determinato all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Al Comitato Direttivo spetta la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due suoi componenti o da un Revisore dei Conti.

Art. 8 – Il Direttore con il Comitato Direttivo esegue le deliberazioni dell'Assemblea e convoca l'Assemblea stessa.

Art. 9 – Il Tesoriere trasmette al Direttore i fondi necessari all'attività del Centro nella misura determinata dall'Assemblea e si occupa e controlla la contabilità dell'Associazione.

Art. 10 – Il Comitato scientifico definisce e indica agli organi esecutivi la linea culturale dell'attività del Centro, stabilendo l'ordine di priorità, in ragione dell'interesse culturale delle diverse iniziative proposte.

Nomina nel suo seno un Presidente.

Esso si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del suo Presidente ovvero del Comitato Direttivo, in caso di mancata convocazione da parte del Presidente.

## **TITOLO IV – Rappresentanza dell'Associazione**

Art. 11 – Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza del Centro.

Esso presiede il Comitato Direttivo.

Art. 12 – Il Direttore rappresenta il Centro Studi in relazione all'attività di normale gestione della stessa, quale ad esempio organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni, seminari eccetera.

## **TITOLO V – Patrimonio dell'Associazione**

Art. 13 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

-

da erogazioni, donazioni, lasciti;

-

dai beni mobili ed immobili che già appartengono o diverranno di proprietà del Centro;

-

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

## **TITOLO VI – Finanziamento dell'attività**

Art. 14 – Le spese necessarie al sostentamento dell'attività dell'Associazione sono finanziate con fondi derivanti:

-

dai contributi annuali degli associati, determinati di volta in volta dall'Assemblea in funzione dei programmi approvati;

-

dai contributi volontari di persone fisiche od Enti pubblici o privati;

-

dagli abbonamenti alle Riviste editate dal Centro.



## **TITOLO VII – Revisione dei conti**

Art. 15 – Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, da scegliersi tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il controllo sull'attività contabile e finanziaria dell'Associazione.

## **TITOLO VIII – Modificazioni Statutarie – Scioglimento - Liquidazione**

Art. 16 – Ogni modifica al presente Statuto dovrà essere decisa dall'Assemblea con deliberazione presa da almeno i due terzi dei membri della stessa, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 17 – In caso di scioglimento e liquidazione, da decidersi con la maggioranza dei tre quarti degli associati, la destinazione del patrimonio sarà stabilita dall'Assemblea.

Art. 18 – Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.